

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Violazione del codice della strada, cartella di pagamento: la contestazione sulla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria va qualificata come opposizione all'esecuzione

In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti.

NDR: in argomento Cass. s.u. n. 22080 del 2017.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.11.2019, n. 30094**

...omissis...

Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2010 *omissis*, sulla premessa che gli era stato notificato un sollecito di pagamento dell'importo di Euro 1.164,89 fondato su tre verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, proponeva opposizione avverso detto atto di intimazione deducendo l'omessa notifica delle cartelle poste a base della diffida e, in ogni caso, eccepeva l'estinzione della relativa pretesa creditoria per asserita intervenuta prescrizione. Nella costituzione di Roma Capitale e nella contumacia della s.p.a. Equitalia Sud, l'adito Giudice di pace di Roma dichiarava, con sentenza *omissis*, l'inammissibilità della formulata opposizione, compensando le spese giudiziali. Decidendo sull'appello avanzato dal *omissis*, al quale resistevano entrambe le parti appellate, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3653/2018 (depositata il 20 febbraio 2018), rigettava il gravame, confermando l'impugnata sentenza e regolava le spese in base al principio della soccombenza. A fondamento dell'adotta pronuncia, il Tribunale capitolino rilevava che, poichè l'opposizione avrebbe dovuto ritenersi rientrante nel regime di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 ("ratione temporis" ancora applicabile), essa doveva essere proposta entro trenta giorni dall'avvenuta notifica dell'impugnato sollecito di pagamento, termine che, tuttavia, il ricorrente non aveva provato che fosse stato rispettato (non producendo la inerente relata di notifica e senza nemmeno indicare nell'atto di opposizione la relativa data).

Avverso la sentenza di secondo grado il *omissis* ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, deducendo -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e art. 345 c.p.c., unitamente al vizio dell'omessa valutazione di una circostanza determinate in virtù dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avuto riguardo al mancato rilievo, da parte del giudice di appello, che, nel caso di specie, la proposta opposizione avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione e, come tale, da ritenersi ammissibile (siccome sganciata dall'osservanza di un termine decadenziale). Si è costituita in questa sede con controricorso Roma Capitale mentre la s.p.a. Equitalia Sud è rimasta intimata. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato anche memoria finale ai sensi del citato art. 380-bis del codice di rito.

Rileva il collegio che il motivo di ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono, mentre va rigettato per il resto, in tal senso rivedendosi la prognosi operata con la proposta del relatore.

E' pur vero che il giudice di appello ha correttamente qualificato l'opposizione proposta come "recuperatoria" ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 (la cui disciplina è stata ripresa dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2001, con specifico riferimento all'opposizione avverso le sanzioni relative alle violazioni del C.d.S.) nella parte in cui erano state dedotte l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte e la tardività della notificazione dell'impugnato sollecito di pagamento, ma è altrettanto vero che il C. aveva formulato una complessa opposizione, riferita cumulativamente anche alla eccepeva estinzione della

pretesa creditoria di Roma Capitale per intervenuta estinzione. Per quest'ultima parte l'opposizione avrebbe dovuto essere qualificata e, quindi, ritenuta configurante un'opposizione all'esecuzione (pacificamente dedotta per quanto rilevabile dall'originario contenuto dell'atto di opposizione, oltretutto riportato anche in ricorso), ragion per cui essa non poteva - per tale profilo - essere dichiarata inammissibile, sfuggendo la domanda ex art. 615 c.p.c., all'osservanza di un termine di decadenza, incombando, peraltro, sull'Amministrazione opposta l'onere di comprovare che il diritto alla riscossione di quanto intimato con il sollecito di pagamento non si era ancora prescritto.

In tal senso proprio con la sentenza n. 22080 del 2017 le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito: per un verso, che l'opposizione alla cartella di pagamento o documento equivalente, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 (e, prima, in virtù della L. n. 689 del 1981, art. 22), e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione; per altro verso, che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti.

A quest'ultimo principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio.

Pertanto, alla stregua di tale inquadramento complessivo, il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al mancato rilievo dell'avvenuta proposizione iniziale anche di una domanda di opposizione all'esecuzione da parte del *omissis* (ferma nel resto l'impugnata decisione), che, per la relativa contestazione, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, con la conseguente necessità, da parte del giudice di appello, di pronunciarsi al riguardo sul merito.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione negli specificati termini, con la derivante cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro giudicante, che, oltre a conformarsi al principio di diritto prima enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata nei limiti del disposto accoglimento e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato.